



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA AMMINISTRATIVA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231

e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it - Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net


Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI SCUOLABUS



REGOLAMENTO ADOTTATO
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NR. 12 DEL 09.04.2018



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA AMMINISTRATIVA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231

e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it - Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net

Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano:
 - scuola dell'infanzia;
 - scuola primaria "San Zeno"
 - scuola secondaria di primo grado "San Zeno"
2. L'azione del Comune di San Zeno di Montagna nell'erogazione del servizio di trasporto scolastico è volta a garantire in primis la sicurezza e la qualità del servizio.
3. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico finalizzato a rendere oggettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare le situazioni particolari degli utenti.

ART. 2 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni di cui all'art. 1 i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti dal Comune di San Zeno di Montagna.
2. La domanda di iscrizione al trasporto scolastico va presentata sia da coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta sia da coloro che intendono confermarlo/ rinnovarlo
3. L'iscrizione al servizio viene fissata dal Responsabile del Servizio entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico, per consentire l'organizzazione del servizio.

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici e si conforma al calendario scolastico che deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale da parte della competente autorità scolastica.
2. L'organizzazione del servizio si basa principalmente sul piano annuale dei trasporti scolastici che il competente ufficio comunale predispone prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in collaborazione con la ditta appaltatrice.
3. Il piano Annuale dei trasporti potrà subire sospensioni del servizio o variazioni, comunicate dalla competente Autorità Scolastica o dall'Ente appaltante a causa di periodi di vacanze aggiuntivi, festività, elezioni, o per qualsiasi altro motivo. Ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente alla ditta appaltatrice, a mezzo e-mail, fax, PEC.
4. Alla ditta appaltatrice spetta il dovere di vigilare sugli alunni trasportati con la diligenza e l'attenzione dovuta adottando tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza.
5. La ditta appaltatrice risponde direttamente e per intero dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di stipulare, oltre alle assicurazioni obbligatorie stabilite dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio, anche le assicurazioni contro incendi, danneggiamenti e responsabilità civile.



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA AMMINISTRATIVA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231

e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it - Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net

Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

ART. 4 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.
2. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus può essere effettuato in forma diretta con personale comunale oppure con personale fornito dal soggetto affidatario del servizio di trasporto scolastico o da parte di personale messo a disposizione dagli istituti scolastici.
3. L'accompagnatore o l'autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento svolge le seguenti funzioni:
 - a. Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini.
 - b. Cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati.
 - c. Sorveglia i bambini durante il percorso.

ART. 5 – VISITE DIDATTICHE

4. La ditta appaltatrice dovrà effettuare gratuitamente, il servizio di trasporto per attività parascolastiche, organizzate dalla scuola e/o dall'Amministrazione Comunale secondo quanto di seguito stabilito:
 - per un massimo di 10 uscite per ogni anno scolastico, di cui 5 dedicate alla Scuola Primaria e 5 alla Scuola Secondaria di Primo grado;
 - i km totali massimi per ogni anno scolastico sono pari a 500 per la Scuola Primaria e 500 per la Scuola Secondaria di primo grado;
 - ad ogni uscita effettuata verranno scalati i km effettuati; raggiunta la soglia dei 500 km, indipendentemente dal numero di uscite, si esaurirà la prestazione gratuita.

ART. 6 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'Amministrazione comunale predispose il piano annuale per il servizio di trasporto scolastico che viene approvato dalla Giunta Comunale. Il piano contiene:
 - l'indicazione dei percorsi del trasporto scolastico;
 - l'indicazione degli orari di inizio dei percorsi e gli orari indicativi previsti per ogni fermata;
 - l'indicazione delle eventuali variazioni delle fermate istituite dal presente regolamento;
 - determinazione delle tariffe sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il piano viene approvato ogni anno, con apposita deliberazione di Giunta Comunale e viene redatto tenendo conto delle richieste pervenute dalle famiglie, dell'assicurazione del servizio di vigilanza da parte della istituzione scolastica all'arrivo a scuola e fino al termine delle lezioni, del contenimento dei costi del servizio, salvaguardando la sicurezza degli utenti e l'adeguata copertura del territorio, e, per quanto possibile, delle condizioni oggettivamente più disagiate.
3. Nel caso in cui una parte degli utenti non sia presente presso l'edificio scolastico al termine delle lezioni, essendo fuori dalla sede scolastica a causa di attività didattiche esterne/gite scolastiche/visite didattiche, e l'orario di rientro alla sede scolastica superi quello della partenza prevista degli scuolabus, la ditta non è tenuta ad attendere l'arrivo degli utenti mancanti, al fine di non creare disagio agli utenti presenti in istituto e che regolarmente usufruiranno del servizio.
Sarà cura dell'ufficio comunale competente, comunicare il presente punto alle Istituzioni Scolastiche al fine di informarle.



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA AMMINISTRATIVA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231

e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it - Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net

Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

ART. 7 – ISTITUZIONE DELLE FERMATE

1. Sono istituite dal presente articolo le seguenti fermate sul territorio del Comune di San Zeno di Montagna:

- Via G. Zanetti presso il Caseificio;
 - Contrada San Zeno – presso l'edicola;
 - Via Degli Alpini – davanti Bar Dolce Vita – hotel Costabella
 - Contrada Ca' Schena – presso il capitello
 - Contrada Ca' Sartori – presso il parcheggio/giardinetti
 - Contrada Ca' Montagna – presso il Municipio
 - Contrada Castello
 - Hotel San Zeno
 - Contrada Laguna
 - Via Panoramica incrocio con Contrada Borno – Ponte di Borno
 - Contrada Villanova
 - Via Monte Baldo
 - Contrada La Pora – lungo la strada principale
 - Località Corrubio – “Sceriffo”
 - Contrada Pra' Bestema'
 - Prada Bassa – presso parcheggio comunale
 - Prada Alta – presso parcheggio
 - Contrada Ca' Longa
 - Via Lumini – piazza
 - Via Pineta Sperane – presso hotel Belvedere
 - Via Capra
 - Via Del Carro

2. Sono istituite le seguenti fermate al di fuori del territorio comunale:


- Comune di Torri del Benaco – frazione di Albisano: presso il parcheggio
- Comune di Costermano – frazione di Marciaga: fermata presso il parcheggio
- Comune di Costermano – frazione di Castion:
- Comune di Costermano – Via (sarà individuata con deliberazione di Giunta Comunale)
- Comune di Caprino Veronese: frazione di Pesina – fermata presso il piazzale della Scuola Primaria
- Comune di Caprino Veronese: frazione di Pesina – fermata presso la chiesa di San Rocco

3. Le fermate sopra elencate potranno subire variazioni a seguito di una modifica del presente articolo del Regolamento attraverso una deliberazione di Giunta Comunale.

4. Nella predisposizione del “PIANO ANNUALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO” previsto dal precedente articolo 6, saranno indicate le fermate effettive e gli orari delle stesse, per l'anno scolastico di riferimento.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Gli utenti concorrono al costo del servizio di trasporto scolastico sulla base delle tariffe relative al servizio medesimo;



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA AMMINISTRATIVA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231

e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it - Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net

Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

2. Le modalità ed i termini di pagamento della suddetta quota sono individuati annualmente dalla Giunta Comunale, in accordo con il Responsabile dell'Area e verranno comunicate adeguatamente per tempo all'utenza;
3. Sono esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap certificato;
4. La tariffa non è soggetta a riduzioni in caso di assenze temporanee da scuola;
5. Il pagamento della relativa tariffa dovrà essere eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario intestato al Comune di San Zeno di Montagna, secondo i dati indicati nel modulo di adesione sottoscritto.
6. Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il Comune avvierà la procedura coattiva, restando comunque salva per l'Ente la possibilità di non accogliere la domanda di iscrizione al servizio per l'anno successivo da parte del genitore dello stesso alunno.

ART. 9 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore o da chi ne fa le veci dell'alunno avente diritto, compilando l'apposito modulo predisposto, in ogni sua parte, entro i termini stabiliti annualmente dall'ufficio comunale competente.
2. La domanda si intende accolta, salvo diniego motivato e comunicato per iscritto tempestivamente al richiedente.
3. Le domande presentate in corso d'anno scolastico verranno accolte limitatamente al numero di posti disponibili nei servizi attivati e senza che possano essere previste modifiche agli orari e ai percorsi già stabiliti. In tale caso si procederà all'inserimento tenendo conto dei seguenti criteri di precedenza:
 - alunni residenti nel Comune di San Zeno di Montagna;
 - alunni che si iscrivono ad una scuola del territorio comunale provenienti da altro comune ad anno scolastico in corso;
 - alunni più piccoli di età;
 - alunni la cui distanza casa/scuola risulti più elevata.

Art. 10 – TESSERINO DI ISCRIZIONE

1. Agli alunni ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino d'iscrizione che dovrà essere mostrato al conducente ogni qualvolta venga richiesto. Nel caso in cui l'utente non esibisca il tesserino richiesto, l'autista provvederà alla relativa segnalazione all'ufficio competente.
2. Gli utenti dovranno altresì esibire il tesserino di iscrizione al personale incaricato dall'amministrazione comunale di funzioni di vigilanza e controllo, oltre che agli agenti di polizia municipale.
3. Durante l'anno scolastico saranno effettuati controlli dei tesserini non preannunciati, direttamente sull'automezzo oppure durante la fase di salita o discesa dei bambini, alle fermate attivate dal presente Regolamento.

ART. 11 – RITIRO DAL SERVIZIO

1. L'utente che, per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intende più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio comunale preposto attraverso la compilazione e consegna dell'apposito modulo.



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA AMMINISTRATIVA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231

e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it - Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net

Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

2. La rinuncia al servizio non comporta il diritto al rimborso della quota già versata ed eventualmente non usufruita.

ART. 12 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Coloro che da una verifica risulteranno sprovvisti del tesserino di iscrizione, saranno soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

- Alla terza dimenticanza consecutiva del tesserino di abbonamento verrà applicata una sanzione da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 50,00;
- Nel caso in cui si rilevi che l'utente non risulti iscritto al servizio di trasporto scolastico sarà applicata una sanzione di € 100,00 oltre al pagamento della quota regolarmente prevista per l'iscrizione al servizio, sino al momento dell'accertamento, con riserva, previa verifica di disponibilità e priorità, di effettuare regolare iscrizione al servizio di trasporto.

ART. 13 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Durante il tragitto gli utenti sono tenuti al rispetto e all'osservanza dei seguenti obblighi:

- Astenersi dall'appoggiarsi alle portiere e ai cristalli;
- È vietato porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli;
- È vietato gettare oggetti dall'autobus e altresì vietato lanciare oggetti all'interno dell'autobus;
- Obbligo di attenersi alle raccomandazioni del conducente e/o assistenti;
- Non devono tenere comportamenti che possono compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;
- Non devono tenere comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo all'autista e agli altri utenti;
- Non devono sporcare o manomettere o danneggiare gli arredi o parti dell'autobus;
- E' vietato utilizzare i mezzi di trasporto senza il tesserino/ abbonamento;
- Devono rivolgersi al conducente, all'accompagnatore e agli altri utenti con modi e linguaggi rispettosi e corretti;
- Devono restare seduti con il proprio zaino sulle ginocchia e occupare un solo posto a sedere per tutta la durata del viaggio ed alzarsi solo ad automezzo fermo per recarsi ordinatamente all'uscita.

ART. 14 – SANZIONI PER COMPORTAMENTI SCORRETTI

1. Agli utenti che non osserveranno le norme comportamentali di cui al precedente articolo, a seguito di segnalazione di quanto accaduto da parte del conducente e/o dell'accompagnatore, all'ufficio competente, verranno applicati, a seconda della gravità dei fatti, i seguenti provvedimenti:

- lettera di richiamo da parte dell'ufficio comunale competente alla famiglia alla prima segnalazione da parte della ditta che espleta il servizio;
- segnalazione formale alla famiglia e alla Dirigenza Scolastica del comportamento scorretto del figlio, alla seconda segnalazione da parte della ditta;
- sospensione del servizio dopo la terza lettera formale di richiamo o in caso di fatti gravi, con ritiro del tesserino di iscrizione e senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di sospensione del servizio nell'anno scolastico precedente e a



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA AMMINISTRATIVA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231

e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it - Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net

Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

coloro i quali non hanno provveduto correttamente al versamento delle quote relative al servizio nell'anno scolastico precedente.

ART. 15 – CONTROLLI

Il Comune di San Zeno di Montagna si riserva di effettuare periodiche ispezioni sui mezzi in servizio, con proprio personale o incaricati, per verificare la corretta esecuzione del servizio e, in caso di necessità, previo avviso alla Ditta appaltatrice, il comportamento degli utenti.

Sarà compito della Polizia Locale del Comune di San Zeno di Montagna verificare in particolare:

- la corretta funzionalità dei mezzi rispetto della normativa vigente relativamente alla tipologia di mezzi ad uso trasporto scolastico;
- l'utilizzo esclusivo da parte della Ditta di mezzi di trasporto dichiarati in sede di appalto e conformi alle norme di legge;
- la presenza a bordo di catene e/o pneumatici da neve nei periodi previsti dalla normativa;
- esecuzione del servizio da soggetti abilitati e il personale alla guida dei mezzi che deve essere quello effettivamente dichiarato in sede di appalto dalla Ditta;
- che al momento della partenza dalla sede scolastica per il rientro verso le fermate, i ragazzi presenti sui mezzi di trasporto siano tutti correttamente seduti e che ognuno abbia un posto a sedere.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a permettere l'effettuazione dei suddetti controlli e, tramite il proprio personale, ha l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni del competente Ufficio Comunale.

Il Comune di San Zeno di Montagna si riserva, altresì, anche senza preavviso, la facoltà di esercitare, nelle forme e modalità che riterrà più opportune, altre azioni di controllo, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, sull'andamento del servizio, vigilando sulla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali assunte, senza che per questo la ditta appaltatrice possa opporre ostacoli o eccezioni di sorta.

ART. 16 – RESPONSABILITA'

I danni eventualmente arrecati dagli utenti ai mezzi o a terzi a seguito di comportamenti non corretti dovranno essere risarciti da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, degli utenti colpevoli.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti per l'iscrizione del servizio è finalizzato alla prestazione del servizio di trasporto scolastico ed avviene presso il Comune di San Zeno di Montagna, anche con mezzi informatici nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire il servizio di trasporto scolastico.

ART. 18 – PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà reso pubblico rendendolo disponibile oltre che presso gli uffici comunali e la segreteria dell'Istituzione scolastica e della Scuola "San Zeno", anche sul sito internet del Comune di San Zeno di Montagna all'indirizzo www.comunesanzenodimontagna.it. Copia dello stesso sarà messa a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA AMMINISTRATIVA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231

e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it - Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net

Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica con decorrenza dalle iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico dell'anno scolastico 2018/2019.
2. La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto comporta automaticamente la conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.